



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il dott. Domenico Di Lauro, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684/2019 R.G. promossa
da

, con il patrocinio degli avv.ti
Massimo Laratro e Antonio Pironti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
in Milano, viale Monte Nero n. 28,

- ricorrente -

contro

(c.f

, con il patrocinio dell'avv. e con domicilio eletto
in

- resistente/convenuto -

OGGETTO: impugnazione contratto a tempo determinato – risarcimento del danno –
differenze retributive

^^^0000^^^

La causa è stata discussa all'udienza odierna dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.9.2019 la ricorrente conveniva in giudizio l'impresa individuale che svolge attività di acconciatura e di estetista a mezzo insegna presso la sede di Lentate Sul Seveso, via Garibaldi, n. 72, esponendo:

- di avere lavorato alle dipendenze dell'impresa convenuta per tutto il periodo dal 27.03.2018 al 31.01.2019 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo parziale di 20 ore settimanali (50%), stipulato in data 26.03.2018 e successivamente prorogato due volte;
- di essere stata inquadrata nel IV° livello CCNL palestre e impianti sportivi per l'educazione fisica e la cura dell'estetica del corpo ed adibita alle mansioni di estetista;
- di essere stata estromessa dal posto di lavoro in data 31.1.2019;
- di avere contestato (con lettera raccomandata del 07.05.2019, ricevuta dalla convenuta in data 08.05.2019) la legittimità e/o validità e/o efficacia del contratto di lavoro a termine *de quo* e delle relative proroghe fattele sottoscrivere dall'impresa

convenuta e dell'estromissione dal servizio disposta in suo danno a far data dal 31.01.2019, con relativa offerta della prestazione lavorativa;

- che la società convenuta non aveva provveduto a riattivare il rapporto di lavoro *de quo*;

- che per tutta la durata di esecuzione del rapporto di lavoro (e, comunque, non prima del 26.03.2018), la società convenuta non aveva mai effettuato la valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008, con riferimento alla sede di lavoro di applicazione della ricorrente;

- che per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 27.03.2018 al 31.01.2019), l'impresa convenuta non aveva consentito alla ricorrente di fruire di alcun giorno di ferie, e non le aveva corrisposto la 14° mensilità;

- di non avere ricevuto neppure il TFR, né la busta paga relativa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ai ratei di 14° mensilità 2018 e 2019 e al trattamento di fine rapporto.

Tutto ciò premesso , impugnava il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 26.03.2018 e con decorrenza dal 27.03.2018 al 30.06.2018 ritenendolo nullo, inefficace e illegittimo per la mancata effettuazione da parte dell'impresa convenuta della valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008 (già ex art. 4 d.lgs. 626/1994), in violazione, pertanto, delle disposizioni normative di cui all'art. 20, comma 1 e 2, D.Lgs. 81/2015.

La ricorrente sosteneva che in conseguenze della violazione del divieto posto dal cit. art. 20, comma 1, D.Lgs. 81/2015) il contratto a termine si era trasformato *ab origine* (dal 26.3.2018) in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 20, comma 2, D.Lgs. 81/2015, con le conseguenze di cui all'art. 28, comma 2, D.lgs. 81/2015.

In via subordinata la ricorrente rivendicava il pagamento di quanto dovutole per indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché per 14° mensilità 2018 e 2019 e TFR, così come maturate in relazione all'intercorso rapporto di lavoro (27.03.2018 - 31.01.2019), per un importo complessivo di euro 1.290,68 lordi.

Si costituiva titolare dell'omonima ditta individuale, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto del ricorso.

ooo

Il rapporto di lavoro della ricorrente è da considerarsi a tempo indeterminato in capo alla convenuta in quanto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 26.03.2018 con decorrenza dal 27.03.2018 e in scadenza al 30.06.2018 è illegittimo per la mancata effettuazione da parte dell'impresa convenuta della valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008 (già ex art. 4 d.lgs. 626/1994), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1 e 2, D.Lgs. 81/2015.

L'art. 20, comma 1, D. Lgs. 81/2015 espressamente prevede: "1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: (...); d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Sul piano sanzionatorio, il secondo comma del suindicato art. 20 D. Lgs. 81/2015 dispone: *“In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”*.

Di conseguenza, la violazione del divieto posto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 81/2015, comporta la trasformazione, fin dall'inizio, del contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 20, comma 2, D. Lgs. 81/2015).

Ebbene, con riferimento al caso di specie, risulta che, per tutta la durata di esecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l'impresa convenuta non ha mai effettuato la valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008 con riferimento alla sede di lavoro di applicazione della ricorrente.

Per tale ragione, il rapporto di lavoro oggetto di causa è da considerarsi, ex art. 20, comma 2, D.lgs. 81/2015, a tempo indeterminato in capo alla convenuta a far data dal 26.03.2018, con le conseguenze di cui all'art. 28, comma 2, D.lgs. 81/2015.

Per quanto detto la ricorrente deve essere considerata alle dipendenze della convenuta a tempo indeterminato già a far data dal 26.03.2018.

Ne deriva - sulla base dell'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. 81/2015, stante anche l'inefficacia dell'interruzione del rapporto - che la ricorrente ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria ivi prevista.

Tale indennità viene quantificata in complessivi euro 4.481,76 pari a 8 mensilità di retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in applicazione del tallone retributivo mensile di euro 560,22 come da busta paga di gennaio 2019 sub doc. 4 fasc. ricorr.

Si è tenuto conto nella liquidazione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva dell'organico ridotto dell'impresa convenuta (circa 5 lavoratori), della durata del rapporto di lavoro, della gravità dell'infrazione alla disciplina del contratto a termine imputata al convenuto e dell'intervallo temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto (31.1.2019) e la data del 7-8 maggio 2019 di impugnazione stragiudiziale del contratto di lavoro a termine, con offerta della prestazione lavorativa (vedi lettera raccomandata del 7.5.2019 ricevuta dalla parte convenuta l'8.5.2019 sub doc. 3 fasc. ricorr.).

Va in definitiva accolto il ricorso con le seguenti statuizioni:

- declaratoria di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 26.03.2018, con decorrenza dal 27.3.2018 e in scadenza al 30.6.2018;
- declaratoria che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.3.2018;
- declaratoria di inefficacia dell'interruzione del rapporto di lavoro in data 31.01.2019;
- condanna della parte convenuta a riammettere in servizio la ricorrente e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno ex art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di Euro 4.481,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara l'illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 26.03.2018, con decorrenza dal 27.3.2018 e in scadenza al 30.6.2018;
- b) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.3.2018;
- c) dichiara l'inefficacia dell'interruzione del rapporto di lavoro in data 31.01.2019;
- d) condanna la parte convenuta a riammettere in servizio la ricorrente e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno ex art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di Euro 4.481,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- e) condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Monza, 4.6.2021

Il Giudice del Lavoro
(Domenico Di Lauro)